



ALTO COMMISSARIO

*per la prevenzione e il contrasto della corruzione e
delle altre forme di illecito nella Pubblica Amministrazione*

**ACCORDO DI SERVIZIO TRA AGENZIA DELLE
ENTRATE E L'ALTO COMMISSARIO PER LA
PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLA
CORRUZIONE E DELLE ALTRE FORME DI ILLECITO
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER
L'ACCESSO AI DATI PRESENTI IN ANAGRAFE
TRIBUTARIA ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI
INFORMAZIONI SUL CONTRIBUENTE PER GLI ENTI
ESTERNI**

“PUNTOFISCO”

L'Agenzia delle Entrate (di seguito denominata “Agenzia” o congiuntamente all’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione “le Parti”), con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo 426 C/D - Codice Fiscale 06363391001 - rappresentata dal Direttore Massimo Romano

E

L’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre

forme di illecito nella pubblica amministrazione (di seguito denominato “Alto Commissario” o congiuntamente all'Agenzia delle Entrate “le Parti”), con sede in Roma, Piazza San Lorenzo in Lucina, 4 - Codice Fiscale 97381510581 - rappresentato dal Prefetto Achille Serra.

- Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 57 istitutivo delle Agenzie fiscali;
- Visto l'art. 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, istitutivo dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione;
- Visto il D.P.R. 6 ottobre 2004 n. 258, come modificato ed integrato dal D.P.R. 26 giugno 2006, n. 236, recante il *Regolamento concernente le funzioni dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione*;
- Visto l'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, di seguito denominato “*Codice*”, il quale dispone che la comunicazione di dati da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa, tra l'altro, quando prevista da una norma di legge o di regolamento;
- Visto l'art. 1, comma 4, lett. b) della legge n. 3/2003, il quale stabilisce che l'Alto Commissario abbia libero accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni;
- Visto l'art. 3, lett. b) del D.P.R. n. 258/2004, secondo cui l'Alto Commissario accede alle banche dati delle pubbliche amministrazioni, anche concordando con queste idonee forme di collegamento telematico;

tutto ciò premesso, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

ALLEGATI

La narrativa che precede e gli allegati al presente Accordo di servizio costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

In particolare, gli allegati riguardano:

- allegato 1: richiesta di attivazione del servizio PUNTOFISCO;
- allegato 2: riscontro *password* utenti;
- allegato 3: modalità operative di accesso a PUNTOFISCO.

ARTICOLO 2

OGGETTO

Con il presente Accordo di servizio le parti intendono regolare l'accesso ed il trattamento, da parte dell'Alto Commissario, dei dati che lo stesso è autorizzato a consultare attraverso il servizio di informazioni sul contribuente per gli enti esterni "PUNTOFISCO", in conformità ai principi stabiliti dal *Codice per la protezione dei dati personali*.

ARTICOLO 3

FINALITÀ DELL'ACCESSO

L'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione è autorizzato dall'Agenzia ad accedere all'Anagrafe Tributaria per l'esercizio delle proprie funzioni di ricostruzione e individuazione di fenomeni sintomatici di forme di illecito, per l'approfondimento delle cause e l'indicazione dei possibili rimedi.

ARTICOLO 4

MODALITÀ DI ACCESSO E FUNZIONALITÀ

L'accesso all'Anagrafe Tributaria avviene tramite il servizio PUNTOFISCO in modalità *web*, secondo le modalità operative descritte nell'allegato 3.

L'Agenzia mette a disposizione le seguenti sezioni del servizio: *anagrafica, rapporti con altri, reddituale, rimborsi, accertamenti, contenzioso, ruoli e provvedimenti, versamenti e atti del registro*, con riferimento alle persone fisiche ed alle persone giuridiche.

L'interrogazione dei dati potrà essere effettuata con l'utilizzo di specifiche credenziali di autenticazione rilasciate dall'Agenzia agli utenti specificatamente indicati dall'Alto Commissario nell'apposita scheda di cui all'allegato 1.

L'Agenzia mette a disposizione i dati così come risultano al momento dell'interrogazione e non assume responsabilità per variazioni che potranno successivamente intervenire, per danni diretti e/o indiretti, nonché per eventuali interruzioni del servizio.

ARTICOLO 5

TRATTAMENTO DEI DATI

L'Alto Commissario utilizza le informazioni ottenute esclusivamente per fini istituzionali, nel rispetto della normativa vigente anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal citato *Codice*.

L'Alto Commissario si impegna, altresì, a rispettare i canoni della pertinenza e della non eccedenza nel trattamento dei dati secondo quanto disposto dall'art. 11 del *Codice*.

L'Alto Commissario garantisce che le informazioni ottenute non vengano accedute impropriamente, divulgate, comunicate, cedute a terzi, né in alcun modo riprodotte, e pertanto provvederà ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento, che avranno accesso ai dati stessi ai sensi dell'art. 30 del *Codice*.

ARTICOLO 6

PROCEDURA PER L'AVVIO DEL SERVIZIO

Ai fini dell'attivazione e della successiva gestione del servizio, sono individuati quali referenti:

per l'Agenzia delle Entrate il responsabile dell'Ufficio Sicurezza informatica, della Direzione Centrale *Audit* e Sicurezza, Ing. Giuseppe Caporello;

per l'Alto Commissario il dott. Marco La Commare.

L'Alto Commissario al fine di attivare il servizio, invia all'Agenzia l'apposita richiesta, da redigersi secondo il modello di cui all'allegato 1.

La predetta richiesta deve essere compilata in ogni sua parte ed in particolare deve essere indicato il nominativo dei soggetti che l'Alto Commissario intende abilitare al collegamento.

L'Alto Commissario comunica tempestivamente all'Agenzia l'eventuale cessazione dalle funzioni di uno o più soggetti abilitati al collegamento, al fine di consentirne la formale disabilitazione da parte dell'Agenzia.

ARTICOLO 7

ATTRIBUZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'UTILIZZO DEL SERVIZIO

L'Agenzia, successivamente al ricevimento della richiesta di attivazione del servizio, invia agli utenti designati, in busta chiusa riservata personale, le credenziali di autenticazione ad essi relative.

Unitamente alle predette credenziali di autenticazione, agli utenti viene inviata copia delle modalità operative di accesso a PUNTOFISCO di cui all'allegato 3.

Gli utenti sopra individuati, entro trenta giorni dall'invio, forniscono riscontro via fax

all'Agenzia dell'avvenuta ricezione della predetta documentazione, utilizzando il modello di cui all'allegato 2.

In caso di mancato riscontro, entro il termine di trenta giorni sopraindicato, le credenziali verranno annullate.

ARTICOLO 8

TRACCIAMENTO DEGLI ACCESSI

L'Alto Commissario prende atto che, ai fini dell'attuazione dell'art. 31 del Codice che impone di adottare le misure tecniche ed organizzative idonee ad assicurare la protezione dei dati trattati, l'Agenzia procede al tracciamento degli accessi all' Anagrafe Tributaria, tramite registrazioni che consentono di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun utente.

ARTICOLO 9

MODIFICHE

Le parti definiranno con successivo accordo le eventuali variazioni alle modalità e condizioni di svolgimento del servizio che si renderanno opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di legge, di esigenze organizzative tecniche e di sicurezza.

ARTICOLO 10

DURATA

Il presente Accordo di servizio ha la durata di anni due, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, e verrà, alla scadenza, automaticamente prorogato per lo stesso periodo, salvo disdetta da darsi tre mesi prima da una delle parti.

Roma, 21 dicembre 2007

AGENZIA DELLE ENTRATE

**ALTO COMMISSARIO PER LA PREVENZIONE
E IL CONTRASTO DELLA CORRUZIONE E
DELLE ALTRE FORME DI ILLECITO NELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**